

CIRCOLARE N. 03/09

ALCUNE NOVITA' SUL D.L. 185/08

(C.D. MANOVRA DI NOVEMBRE) ED ALTRE MINORI

SECONDA PARTE

La presente costituisce il seguito della circolare n. 02/09, sulla manovra di autunno. La numerosità degli argomenti in essa trattati ha reso necessario lo scorporo in due documenti.

Solo per memoria si ricorda che quanto qui riportato è una estrema sintesi di quanto rilevabile, anche sulla rete, nel D.L. 185/09 (c.d. manovra di novembre), dagli articoli 12 in poi.

- 1) **BANCHE** (Art. 12 D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): Fino al 31.12.2009 lo Stato potrà sottoscrivere strumenti finanziari (azioni privilegiate senza diritto di voto, obbligazioni, swap, etc..) a sostegno del sistema bancario. Questa norma è finalizzata a dare stabilità patrimoniale e finanziaria alle banche italiane quotate in borsa, con inadeguatezza del Capitale Proprio verificata dalla Banca d'Italia. In pratica lo Stato, su richiesta della Banca, acquisterà dei titoli convertibili in azioni, riscattabili o rimborsabili e remunerati con gli utili di esercizio. In cambio la banca si dovrà impegnare a praticare una politica di credito alle famiglie ed alle imprese. La norma è innovativa rispetto a quella degli altri Paesi. Con essa lo Stato pur intervenendo a sostegno della banca (statalizzazione dell'ente), non entra nella sua gestione, che resta in questo modo indipendente. Sempre innovativa è la condizione imposta di destinare le risorse al credito ed al sostegno alle imprese. Con questa forma di intervento, lo Stato consente un sostegno indiretto alle imprese. In pratica i soldi erogati alle banche sono condizionati alla loro redistribuzione sul territorio alle aziende e con esse, indirettamente al tessuto sociale che, mantenendo il posto di lavoro, ha possibilità di provvedere ai suoi bisogni ed al mantenimento dei consumi. Al momento nessuna banca ha avanzato alcuna richiesta di questo sostegno. D'altro canto, come ampiamente declamato dai mass media, le norme di attuazione sono di questi giorni.
- 2) **VALORIZZAZIONE AL FAIR VALUE** (Art. 15, commi da 1 a 15, D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): la norma, estremamente lunga ed articolata, riguarda diverse opportunità, per le imprese, di riallineare i valori dei propri cespiti e del proprio patrimonio, rappresentandoli in bilancio al *fair value* (valore corrente)¹,

¹ Cfr. art. 2427-bis c.c. e regolamento CE n. 1606/2002, del 19/07/2002. Ai fini fiscali si veda anche art. 1, commi da 58 a 62 della Legge 244 del 24/12/2007.

piuttosto che al valore netto (costo storico – fondo ammortamento). L'operazione, ovviamente gravata di imposta sostitutiva del 16%, giova per quelle imprese che dispongono di un patrimonio netto apparente in bilancio periodicamente limitato rispetto a quello di reale o effettivo, perché dispongono di immobilizzazioni che piuttosto che deprezzarsi, si valorizzano nel tempo. Chi fosse interessato può contattate lo studio per ulteriori delucidazioni.

- 3) **RIVALUTAZIONI** (Art. 15, commi da 16 a 23, D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): nel bilancio 2008 è consentito rivalutare gli immobili posseduti, diversi dalle aree fabbricabili e dai beni merce. L'operazione è esclusa per *“le aree fabbricabili e gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa”* (art. 15, c. 16). Il maggior valore si iscrive in una riserva in sospensione di imposta. La rivalutazione civilistica può avere anche riconoscimento fiscale versando la imposta sostitutiva del 10% (per gli immobili ammortizzabili) o del 7% per i terreni. L'imposta sostitutiva si versa in unica soluzione entro il 16 giugno 2009, ovvero in tre rate annuali con interessi del 3%. È poi possibile affrancare la riserva di rivalutazione prima menzionata, versando il 10%, in tempi successivi. L'opportunità se per un verso consente di ricostruire – se del caso anche a costo zero – la leva finanziaria², al fine di un migliore accesso al credito, per altro verso non è consentita a tutti. Infatti non tutti i beni possono essere oggetto di questa rivalutazione. Occorre vedere caso per caso.
- 4) **INTERPELLO** (Art. 16, comma 1, D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): nel caso di interpello richiesto dal contribuente per avere un parere sul comportamento da adottare, se il fisco non risponde entro 120 gg. e successivi 60 gg. dalla diffida ad adempiere, vale il silenzio assenso.
- 5) **COMPENSAZIONI SUPERIORI AD € 10.000,00** (Art. 16, comma 4, D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): è stato abrogato l'inutile adempimento di una comunicazione preventiva all'erario nel caso in cui si volesse effettuare una compensazione superiore ad €10.000,00.
- 6) **RAVVEDIMENTO OPEROSO – RIDOTTE LE SANZIONI** (Art. 16, comma 5, D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): sono state ridotte le sanzioni previste dall'art. 13-bis del D.Lgs. 472/97.

² Rapporto fra il valore del Capitale Investito ed il Patrimonio Netto. Se il risultato è molto alto, l'impresa è sottocapitalizzata. Ottimale sarebbe un valore pari a tre.

- a. Per ravvedimenti entro 30 gg. dalla scadenza si passa da 1/8 ad 1/12. In pratica per i ritardati pagamenti, per i quali la sanzione ordinaria è del 30%, in ipotesi di ravvedimento **entro 30 gg.** dal termine, la sanzione passa dal 3,75% al **2,5%**;
 - b. Per ravvedimenti oltre 30 gg, ma entro il termine di trasmissione della dichiarazione di riferimento della imposta non pagata per tempo, si passa da 1/5 ad 1/10. In pratica, per i ritardati pagamenti, per i quali la sanzione ordinaria è del 30%, in ipotesi di ravvedimento **oltre 30 gg.** dal termine, la sanzione passa dal 6% al **3%**;
 - c. per la trasmissione della dichiarazione dei redditi tardiva (trasmissioni entro 90 gg. dal termine ordinario di legge), la sanzione passa da €32.,25 (1/8 del minimo di €258,00 ex art. 1 D.Lgs. 471/97) ad €21,50 (1/12 del minimo di €258,00);
- 7) **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)** (Art. 16, commi da 6 a 8, D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): già nel 2005, con D.Lgs. 82/05, è stata istituita la PEC (*Casella di Posta Elettronica*) per la Pubblica Amministrazione. Oggi, con i commi da 6 ad 8 dell'art. 16 richiamato, l'obbligo è stato esteso ai professionisti ed alle imprese private. La normativa quadro di riferimento è data dal richiamato D.Lgs. 82/05 del 07 marzo 2005 e ad esso si rinvia chi fosse interessato, per ulteriori dettagli tecnico-operativi. Vediamo in questa sede solo alcune particolarità di immediato interesse:
- a. Per PEC si intende una *Casella di Posta Elettronica*, la cui firma è digitale. Praticamente trattasi di una casella di posta elettronica come le altre, ma operativamente essa deve essere accesa presso una delle società appositamente demandate. Dette società sono iscritte presso il CNIPA (ulteriori informazioni sulla rete digitando appunto CNIPA, oppure consultando l'articolo 14 DPR 68 del 11/02/05).
 - b. La PEC avrà il compito di essere destinataria ed emittente di tutte le comunicazioni intervenute con la Pubblica Amministrazione. In pratica mediante la PEC, tutti – eccetto i privati – saranno comunque interessati quali destinatari di tutte le comunicazioni di natura tributaria; oggi trasmesse per raccomandata e/o messo comunale e/o ufficiale giudiziario.
 - c. Quanto detto sta a significare che una comunicazione della P.A. (per esempio un avviso bonario), potrà dirsi pervenuta al contribuente, con la semplice ricezione della e-mail trasmessa alla PEC, da parte del Sistema di rete. Questo a prescindere dall'effettiva cognizione da parte dell'utente. Con l'avviso di ricezione da parte del Sistema (la società di gestione della PEC), l'amministrazione emittente (nell'esempio suaccennato, la Agenzia delle entrate) può considerarsi libero dalla responsabilità di trasmissione del documento. In pratica, se per esperire ricorso

il contribuente ha tempo 60 gg. dalla ricezione dell'avviso, detti giorni decorrono dalla data di ricezione della società di gestione del messaggio trasmesso via PEC. Sta quindi al contribuente avere la costanza di visualizzare la propria "*casella di posta elettronica certificata*" con continuità giornaliera e costanza.

d. Operativamente:

- i. Le imprese neo costituite devono indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec) nella domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese. Si occuperà dell'adempimento il Notaio rogante l'Atto Costitutivo;
- ii. Le imprese già esistenti dovranno provvedere alla comunicazione della propria PEC mediante apposita comunicazione, entro tre anni dal 29/11/09; quindi entro il 29/11/2011;
- iii. I professionisti: devono comunicare la propria pec all'ordine di appartenenza entro un anno (quindi entro il 29/11/09). Gli ordini pubblicheranno poi l'elenco sulla rete e lo trasmetteranno all'Agenzia delle Entrate;
- iv. Le Pubbliche Amministrazioni che non lo avessero ancora fatto dal 2005, provvedono senza termine. In tutti i casi dette PEC verranno pubblicate in apposito elenco consultabile dal Centro Nazionale per l'informatica nella P.A.. In ogni caso, sin da ora esiste, per la Pubblica Amministrazione detto elenco. Dal ché, per chi fosse interessato, esso è consultabile presso il sito www.indicepa.gov.it.

- 8) **DISOCCUPAZIONE E AMMORTIZZATORI SOCIALI** (Art. 19, commi da 1 A 10, D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): l'intervento normativo prevede numerose ed articolate possibilità del welfare a sostegno del personale dipendente sospeso dal servizio (fino a 90 gg. di indennità di disoccupazione), anche per imprese artigiane, imprese con meno di 15 dipendenti e apprendisti con almeno tre mesi di servizio (commi da 1 a 7). Gli interventi vengono erogati se l'impresa comunica con apposita formalità il tipo di licenziamento, le motivazioni ed i nominativi del personale licenziato. Inoltre i lavoratori devono sottoscrivere un patto di servizio presso i centri di impiego (infra comma 1). Al personale dimesso, già in collaborazione coordinata a progetto, ma che abbia contestualmente numerosi altri requisiti, è prevista la possibilità di fruire di una somma pari al 10% di quanto percepito l'anno precedente (comma 2). Prorogata la possibilità di iscriversi nelle liste di mobilità ai lavoratori licenziati di imprese con meno di 15 dipendenti (comma 13). (Segue).

Attesa la complessità della norma e le differenti circostanze in cui si trova ogni azienda rispetto all'altra, per ulteriori dettagli si invita, chi fosse interessato, ad un apposito intervento da aversi luogo di concerto con il consulente del lavoro. La norma viene qui riportata soprattutto al fine informativo della sua esistenza al fine di stimolare, chi ritenesse che

la propria azienda ne abbia bisogno, all’iniziativa di chiamare il consulente del lavoro per le necessarie informazioni tecnico-operative. In queste cose, NON vi aspettate un’iniziativa da parte del consulente del lavoro. Affatto volutamente, spesso egli viene a conoscenza dello stato di salute della vs. azienda – e dei suoi bisogni di aiuto – solo quando lo chiamate per disporre la cessazione del rapporto di lavoro. Non prima. È quindi necessario che l’intervento di iniziativa parta dall’imprenditore che *pensa* di avere bisogno di una certa assistenza.

9) **ARREDO URBANO** (Art. 23, D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): Per realizzare opere di interesse locale, possono attivarsi gruppi di cittadini organizzati: formulando all’ente locale proposte operative, indicandone costi e mezzi di finanziamento, senza oneri per l’ente. Qualora l’ente non si pronunciasse entro due mesi dalla presentazione della domanda, la proposta si intende approvata ed automaticamente autorizzata nelle modalità indicate in proposta. I lavori devono iniziare entro sei mesi e concludersi entro 24 mesi. Sono previsti vincoli per gli immobili di interesse storico-artistico o paesaggistico-ambientale.

10) **ACCERTAMENTI TRIBUTARI IMPRESE E PROFESSIONISTI SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE** (Art. 27, commi da 1 a 4, D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): è stato previsto il nuovo istituto denominato “*Definizione dell’invito al contraddittorio*”. In pratica trattasi di un verbale con il quale si possono definire, in occasione di convocazione bonaria, l’eventuale accertamento effettuato per es. a seguito di riscontro di non congruità e/o coerenza con gli studi di settore. In occasione della convocazione del contribuente, l’agenzia provvede alla redazione di un verbale che quella viene redatto un verbale di con un verbale che deve contenere la motivazione, l’indicazione delle maggiori imposte, le sanzioni ed interessi conseguenti. Qualora si presti adesione entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione ed il pagamento sia effettuato in unica rata, le penalità sono ridotte ad 1/8 del minimo. L’adesione può riguardare anche gli inviti a comparire emessi dall’Agenzia delle Entrate dal 01° gennaio 2008 (duemilaotto) e afferisce agli studi di settore per i periodi di imposta dal 2006 in poi. Qualora si proceda all’adesione, non possono essere fatti accertamenti basati su “*presunzioni semplici*” fino al 40% dei ricavi o compensi definiti, con un massimo di €50.000,00. La procedura agevolata non è applicabile alle dichiarazioni infedeli e/o omesse.

11) **ACCERTAMENTI TRIBUTARI GRANDI IMPRESE** (Art. 27, commi da 9 a 15, D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): è stato previsto, per le grandi imprese (volume di affari > € 300.000.000,00) sarà attivato un controllo sostanziale delle dichiarazioni entro l’anno successivo a quello di presentazione delle stesse. L’importo limite per qualificare le imprese cui applicare questa procedura di accertamento sostanziale, sarà progressivamente diminuito

fino a €100.000.000,00 entro il 31.12.11. Comunque già dal 2009 per le società con volume di affari > € 100.000.000,00, ma inferiore ad € 300.000.000,00, verrà istituito un apposito dipartimento per i controlli formali e delle liquidazioni delle dichiarazioni.

- 12) **COMPENSAZIONI SU CREDITI INESISTENTI** (Art. 27, commi da 16 a 21, D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): è stata inasprita la sanzione per utilizzo di compensazioni su crediti inesistenti. Essa è passata ad un minimo del 100% ad un massimo del 200% della misura dei crediti.
- 13) **RISPARMIO ENERGETICO E RICERCA (55%)** (Art. 29, commi da 2 a 11, D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): anche per usufruire del credito del 55% sulle spese di risparmio energetico, con decorrenza dalle operazioni compiute per il 2008, è divenuta obbligatoria la domanda, non solo all'ENEA, ma anche alle Entrate (centro operativo di Pescara), per la verifica della copertura finanziaria dell'assegnazione dell'aiuto, possibile fino a capienza delle somme rese disponibili dalla Finanziaria dell'anno prima. La norma prevede una priorità secondo l'ordine di presentazione delle domande.
- 14) **ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE – STRETTA SULLE AGEVOLAZIONI** (Art. 30, D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): I corrispettivi delle associazioni non riconosciute e circoli privati resteranno non imponibili SOLO se gli enti sono in possesso di TUTTI i requisiti previsti dalla norma ed in particolare dal D.Lgs. 460/97. entro il 31.03.09 è prevista l'approvazione di un apposito modello che le associazioni dovranno presentare telematicamente alle Entrate, nel quale riportare dati e notizie rilevanti a questo fine accertativi. L'obbligo riguarda anche le società sportive dilettantistiche.
- 15) **FALLIMENTO** (Art. 32, commi 5 e 6, D.L. 185/08 del 29/11/08 pubblicata su G.U. n. 280 del 29/11/2008): è stata concessa la dilazione di pagamento per tributi e contributi previdenziali in caso di fallimento, anche se non iscritti a Ruolo. Con apposito DM saranno definiti criteri e condizioni per l'accettazione degli accordi da parte degli enti previdenziali. Peccato che si siano dimenticati che a prescindere dall'innovativa visione della riforma del Diritto Fallimentare, il Fallimento resta pur sempre una procedura Concorsuale. Come dice il termine stesso, tutti i creditori operano "in concorso" tra loro. Ogni forma di dilazione non è preventivabile stante l'indeterminatezza della liquidazione dell'attivo ed il pagamento – comunque in proporzione in concorso con gli altri creditori -, che può avvenire solo in occasione di un piano di riparto. *Dura lex sed lex...*

Cordialità
Roma 13/03/09

Marco Pinci